Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006.
Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI

Art. 1.

Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede:

a) a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue Amministrazioni, sia quelli depositati negli archivi statali in virtù di altre leggi o perchè abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta;

b) a esercitare la vigilanza:

1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

2° sugli archivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle associazioni sindacali;

3° sugli archivi privati.

Art. 2.

La conservazione degli atti e delle scritture di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è effettuata:

a) nell'Archivio del Regno;

b) negli Archivi di Stato;

c) nelle sezioni di Archivio di Stato.

L'Archivio del Regno ha sede in Roma; le sedi degli Archivi di Stato e delle Sezioni di Archivio di Stato sono stabilite nelle tabelle *A*) e *B*) annesse alla presente legge.

Art. 3.

Per il servizio di vigilanza di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono istituite le Soprintendenze Archivistiche. Le sedi e le circoscrizioni di esse sono determinate nella tabella *C* annessa alla presente legge.

Art. 4.

E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è composto:

a) di un vice presidente e quattro Consiglieri, scelti dal Ministro per l'interno fra persone competenti in materia archivistica;

b) di un Consigliere, designato dalla Reale Accademia d'Italia;

c) di due Consiglieri, designati dalla Giunta centrale degli Studi storici;

d) di un Consigliere rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

e) di un Consigliere rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro;

f) di due Consiglieri rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, designati dal Ministro;

g) di un Consigliere rappresentante del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro;

h) di un Consigliere rappresentante del Ministero della cultura popolare, designato dal Ministro;

i) di un Consigliere rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato.

Il Direttore generale dell'Amministrazione civile ed il Capo dell'ufficio centrale degli Archivi di Stato fanno parte di diritto del Consiglio.

Il Consiglio superiore per gli archivi del Regno è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

In seno al Consiglio superiore per gli Archivi del Regno è costituita una Giunta, composta: del Presidente; del vice Presidente; di due componenti il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno, designati dal Ministro per l'interno; del Direttore generale dell'Amministrazione civile; del Capo dell'ufficio centrale degli Archivi di Stato.

Art. 6.

Il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno è richiesto:

a) per la compilazione dei progetti di leggi e regolamenti sugli archivi;

b) per le questioni attinenti all'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;

c) per il metodo dei lavori di coordinazione e di pubblicazione degli atti e per le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei regesti e di ogni altro lavoro generale di archivio.

Il Consiglio dà inoltre parere in tutti gli altri casi in cui il parere stesso sia richiesto per legge o per regolamento e sugli affari per i quali lo richieda il Ministro per l'interno.

Art. 7.

Il parere della Giunta per gli Archivi del Regno è richiesto:

a) per le proposte di eliminazione degli atti iscritti negli inventari degli archivi pubblici;

b) per le domande di comunicazione ai privati degli atti che non sono pubblici;

c) nei casi in cui esso è prescritto per legge o quando creda di richiederlo il Ministro per l'interno.

La Giunta può essere richiesta di parere anche sulle materie di competenza del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno, quando l'urgenza sia tale da non rendere possibile la convocazione del Consiglio, salvo a riferirne a questo nella sua prima adunanza.

TITOLO II.

Scuole.

Art. 8.

Negli Archivi di Stato designati dal Ministero per l'interno sono istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.

A coloro che abbiano regolarmente frequentato le scuole e superato gli esami viene rilasciato apposito attestato.

Le norme relative alla istituzione e al funzionamento delle scuole sono determinate dal Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

TITOLO III.

Norme relative agli atti pubblici.

Art. 9.

Gli atti e le scritture pertinenti allo Stato ed agli altri enti pubblici sono inalienabili.

Sono, altresì, inalienabili, ovunque siano conservati, gli atti notarili che debbono essere custoditi dai notari.

Art. 10.

E' fatto obbligo a tutti gli uffici, istituti ed enti pubblici che conservino od ai quali pervengano, a qualsiasi titolo, atti pertinenti allo Stato di data anteriore al 1870, di farne denunzia, rispettivamente, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge o sessanta giorni dalla loro acquisizione, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Il Ministro per l'interno, quando lo ritenga necessario, può disporre, su conforme avviso della Giunta per gli Archivi del Regno, il versamento dei detti atti nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Sono eccettuati dall'obbligo di tale versamento:

a) le biblioteche pubbliche, qualunque sia l'ente o l'istituto da cui dipendono, e i musei, salvo accordi relativamente a determinati atti, da stabilirsi di volta in volta, e sempre che non si tratti di documenti attribuiti a solo titolo di deposito provvisorio;

b) gli uffici ed enti pubblici presso i quali, in base a speciali disposizioni di legge o di regolamento, siano costituiti archivi o istituti consimili con ordinamento autonomo.

Art. 11.

Sono riuniti presso gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio 1800.

Quelli fra i detti atti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso archivi notarili distrettuali, con sede in comuni non capoluoghi di provincia, o presso archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti presso sotto sezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei comuni interessati.

Le modalità relative al deposito degli atti notarili sono determinate dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 12.

E' fatto obbligo ai funzionari ed alle persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, di depositare nell'archivio della competente amministrazione, all'atto della cessazione delle rispettive funzioni, gli atti che interessano lo Stato, da essi temporaneamente detenuti per causa delle funzioni esercitate.

Lo stesso obbligo è fatto agli eredi nel caso che il loro dante causa sia deceduto prima di farne la consegna.

Art. 13.

Spetta ai Sopraintendenti degli Archivi, con l'intervento, ove occorra, del Prefetto, e premesse, in caso di urgenza, le cautele che le leggi civili consentono:

a) promuovere la rivendicazione o la espropriazione, con le norme da determinarsi nel regolamento, dei documenti di pubbliche amministrazioni e, rispettivamente, delle carte d'importanza storico-scientifica, esistenti presso privati, quando tali atti siano stati o siano per essere posti in vendita o comunque distolti dalla sede ordinaria e vengano ad essere sottratti alla possibilità di consultazione;

b) accertare, nel caso di morte di pubblici funzionari o di persone che abbiano avuto incarichi pubblici, o connessi con questioni di pubblico interesse, se presso di essi si trovino atti che interessano lo Stato, curandone il sollecito versamento nell'archivio al quale spettano per ragioni di materia e di luogo;

c) promuovere, ove lo ritengano necessario, l'azione giudiziaria per la rivendicazione degli atti di cui alla precedente lettera *b*), premessa, occorrendo, la richiesta al Pubblico Ministero di valersi delle facoltà di cui all'art. 849, n. 3, del Codice di procedura civile.

TITOLO IV.

Pubblicità degli atti.

Art. 14.

Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, ad eccezione di quelli riguardanti la politica estera o l'amministrazione interna di carattere politico e riservato, che siano di data posteriore al 1870.

Tuttavia, ove le direzioni degli Archivi giudichino inopportuna la comunicazione di determinati atti, ne riferiscono al Ministro per l'interno, il quale decide sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministro per l'interno può concedere, con determinate garanzie, anche la comunicazione di atti non pubblici.

I processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione.

Gli atti amministrativi diventano pubblici 30 anni dopo la data dell'atto con il quale ebbero termine i relativi affari.

Gli atti e documenti depositati negli archivi, che per la loro origine e per la loro natura sono di carattere privato, divengono pubblici dopo 50 anni dalla loro data. Tale limitazione, peraltro, non riguarda coloro ai quali gli atti direttamente si riferiscono ed i loro aventi causa. Questi ultimi possono consultarli in qualunque tempo, semprechè, però, trattisi di atti concernenti oggetti patrimoniali ai quali i medesimi siano interessati in vista del titolo di acquisto.

Degli atti amministrativi o di quelli che hanno carattere privato, di data più recente, rispettivamente, di 30 e di 50 anni, può essere data notizia, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno.

Art. 15.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto sia consentito dalla natura degli atti e dalle leggi ed ordinamenti particolari relativi:

a) agli Archivi di deposito delle Amministrazioni governative centrali e provinciali ed anche ai rispettivi archivi correnti;

b) agli Archivi degli Enti pubblici di cui alla lettera *b*), n. 1), dell'articolo 1.

TITOLO V.

Servizio e diritti di archivio.

Art. 16.

Gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato percepiscono i diritti stabiliti dalla tabella *D*, annessa alla presente legge, osservando, per l'accertamento e per la riscossione, le norme ivi indicate.

Art. 17.

La riscossione dei diritti di archivio è fatta mediante il rilascio di ricevuta staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

Il Soprintendente o il Direttore di Archivio versa quindicinalmente la somma introitata al competente Ufficio del Registro, previa esibizione del bollettario per gli opportuni controlli.

Art. 18.

I diritti di ricerca, lettura, rilascio di copie e tutti gli altri diritti previsti dal decreto Luogotenenziale 28 luglio 1866, n. 3160, appartengono interamente all'Erario.

Art. 19.

Le copie delle sentenze e delle deliberazioni dell'autorità giudiziaria sono rilasciate dai Soprintendenti e dai Direttori degli Archivi di Stato o delle Sezioni di Archivio di Stato. I Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, da cui i singoli atti promanano, vi appongono la formula esecutiva, dopo di che le copie stesse sono autenticate dal Soprintendente o Direttore o da chi ne fa le veci.

La spedizione degli atti notarili è fatta dal notaro designato dal Presidente del Tribunale competente, il quale designa, altresì, il notaro che deve eseguire le operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti depositati nell'Archivio, con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile; il notaro riscuote i diritti relativi alla spedizione in forma esecutiva ed alla apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi e segreti.

TITOLO VI.

Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici non statali

Art. 20.

E' fatto obbligo agli enti parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, agli istituti di credito di diritto pubblico, alle associazione sindacali e alle persone giuridiche pubbliche in genere:

a) di provvedere alla conservazione ed all'ordinamento degli atti dei rispettivi archivi;

b) di formare l'inventario degli atti aventi carattere storico-politico, depositandone copia nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

I comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti debbono istituire separate sezioni di archivio per gli atti anteriori al 1870, affidandone la custodia ad impiegati che siano in possesso del diploma di idoneità conseguito nelle scuole di paleografia, diplomatica e di archivistica, annesse agli Archivi di Stato, od istituite presso le Regie Università agli Studi.

L'obbligo di cui al precedente comma è esteso anche agli altri comuni, alle provincie ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, quando siano in possesso di atti di particolare importanza.

A tal fine le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione e la vigilanza dei propri Archivi.

Gli atti iscritti nell'inventario della sezione storica non possono in alcun modo essere eliminati senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

In caso di inadempienza al disposto del 1° comma del presente articolo il Ministro per l'interno assegna un congruo termine per il riordinamento degli archivi. Trascorso infruttuosamente detto termine, gli archivi sono ordinati a cura dello Stato, ed a spese dell'ente possessore, ovvero trasferiti e custoditi nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Il Ministero ha anche facoltà di far restaurare i singoli atti dei predetti archivi e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell'ente proprietario.

TITOLO VII.

Vigilanza sugli archivi privati.

Art. 21.

I proprietari, i possessori o detentori, a qualunque titolo, di archivi privati o di materiale archivistico che abbia interesse storico sono tenuti a darne, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, notizia per iscritto al Prefetto della provincia nella quale gli archivi si trovano o è custodito il materiale archivistico.

Il Prefetto trasmette la dichiarazione alla competente Soprintendenza archivistica.

Art. 22.

I Soprintendenti degli Archivi di Stato, esaminato il materiale documentario, possono dichiarare l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte di esso, notificando formalmente al proprietario il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al Ministero dell'interno.

Il Ministero, entro sei mesi, può esercitare il diritto di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nel relativo contratto.

Nelle alienazioni a titolo gratuito il prezzo è determinato da perizia e la somma va messa a disposizione dell'alienante o della persona alla quale, in vista dei rapporti giuridici con essa intercorsi, gli atti erano destinati.

Art. 23.

Contro il provvedimento del Soprintendente è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, al Ministro per l'interno, che decide udita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Contro la decisione del Ministro non è ammesso ulteriore ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 24.

In caso di morte del proprietario, gli archivi per i quali è stata fatta dichiarazione di interesse particolarmente importante rimangono di proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il proprietario non abbia disposto altrimenti per testamento.

Gli stessi coeredi provvedono, di comune accordo, alla conservazione ed alla custodia degli archivi.

Art. 25.

Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal Regno se non con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.

Il Ministero, entro il termine di sei mesi, può acquistare gli archivi o le scritture denunziati per la esportazione, al prezzo dichiarato dall'esportatore, non superiore in ogni caso a quello risultante dalla stima degli uffici di esportazione.

Art. 26.

Nel caso di trasferimento di proprietà di archivi privati è fatto obbligo alle parti interessate e, in caso di intervento notarile, anche al notaro, di darne notizia, all'atto stesso del trasferimento, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio. E' fatto comunque divieto di scindere le serie costituenti detti archivi, i quali debbono essere conservati nella loro unità ed integrità.

L'alienazione non può aver luogo se non nel Regno.

Art. 27.

Qualora si abbia fondato motivo di ritenere che la conservazione di un archivio privato corra pericolo, il Ministro per l'interno, udita la Giunta per gli Archivi del Regno, può ordinarne il deposito nell'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato competente per territorio.

Art. 28.

Spetta alle Soprintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione degli atti contemplati nella presente legge e di adempiere a tutte le relative attribuzioni, promuovendo, quando occorra, le determinazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'Amministrazione a norma degli articoli 22 e 25.

TITOLO VIII.

SCARTO DI ATTI.

Art. 29.

I proprietari, possessori o detentori di archivi privati o di materiale archivistico non possono inviare al macero scritture che, per la loro origine e per la loro natura, si presumono offrire interesse storico-politico, se non previa autorizzazione del Ministero dell'interno, al quale debbono far pervenire gli elenchi delle scritture medesime per il tramite della direzione di Archivio di Stato competente per territorio. Tale autorizzazione deve essere esibita alle cartiere, all'atto della cessione del materiale da macero.

Per le carte provenienti da scarti di uffici statali o degli altri enti pubblici di cui alla lettera *b*), n. 1), dell'art. 1, è fatto obbligo alle cartiere di richiedere ai venditori copia autentica degli elenchi degli scarti debitamente approvati.

Art. 30.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari debbono verificare se tra gli oggetti affidati alle loro cure siano compresi documenti e scritture di carattere storico e politico, facendone, in caso affermativo, subito denunzia alla Soprintendenza archivistica competente per territorio.

Effettuata la denunzia, le operazioni di vendita degli atti e documenti elencati nella denunzia stessa rimangono sospese per il termine di tre mesi, entro il quale il Ministero dell'interno adotta le determinazioni di sua spettanza.

All'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono tenuti anche gli amministratori e i direttori delle case di vendita, autorizzate all'esercizio.

TITOLO IX.

SANZIONI.

Art. 31.

Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge sono nulle di pieno diritto.

Tale nullità è dichiarata dal Governo del Re in confronto dei privati, tanto alienanti quanto acquirenti, quando intende esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dall'art. 22 della presente legge.

Le relative norme sono determinate dal regolamento.

Art. 32.

Gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche, che abbiano omesso la denunzia di cui al 1° comma dell'art. 10, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Gli amministratori e gli impiegati delle stesse persone giuridiche pubbliche, che abbiano trasgredito alle disposizioni di cui all'art. 20, sono puniti con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 33.

Chiunque ometta la denunzia di cui agli articoli 21 e 26 è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Alla stessa pena soggiace il trasgressore delle disposizioni del 1° comma dell'art. 29.

Art. 34.

Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da L. 2000 a L. 8000.

Alla stessa pena soggiace chi abbia tentato la distruzione o la dispersione del detto materiale.

Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del Codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo.

Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa è stabilita da L. 6000 a L. 24.000 oltre il pagamento di una indennità pari al valore delle scritture.

In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando l'esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando.

Art. 35.

Nel caso di violazione della norma di cui al 2° comma dell'art. 29, il Prefetto può disporre per la sospensione dell'esercizio della cartiera da giorni 5 a 30.

Art. 36.

I pubblici ufficiali che non osservino le disposizioni di cui all'art. 30 sono puniti con l'ammenda di L. 500, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Se l'infrazione sia commessa dagli amministratori o direttori delle case di vendita, viene ad essi applicata l'ammenda da L. 500 a L. 5000 e può essere revocata nei casi gravi la relativa autorizzazione all'esercizio.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE.

Art. 37.

I ruoli del personale degli Archivi di Stato sono stabiliti in conformità della tabella *E*) annessa alla presente legge, rimanendo in conseguenza abrogati i corrispondenti ruoli approvati con R. decreto 11 maggio 1931-IX, n. 560, e con R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1391, allegato 1-*bis*. Per le promozioni ai vari gradi dei ruoli del personale si applicano le norme generali vigenti.

Art. 38.

Il ruolo di gruppo *B*) del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato con R. decreto 22 settembre 1932-X, n. 1391, allegato n. 1, è reso transitorio. I posti attualmente vacanti in detto ruolo e quelli che via via si renderanno vacanti per cessazione dal servizio dell'attuale personale, restano soppressi, a cominciare da quelli di grado meno elevato, e sono portati in aumento nei corrispondenti gradi del ruolo ordinario di gruppo *A* del personale degli Archivi di Stato.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 39.

Ai fini della prima applicazione della norma di cui all'art. 21, il termine ivi prescritto è stabilito in un anno, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Nella prima attuazione della presente legge il periodo di anzianità di grado, richiesto per la promozione ai posti di grado 6°, gruppo *A*, è ridotto alla metà, per i posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 41.

Nella prima attuazione della presente legge, il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo *A* possono essere indetti anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 42.

Sono a carico dello Stato le spese relative ai locali, illuminazione, riscaldamento, fornitura dei mobili, suppellettili e scaffalature dell'Archivio del Regno e quelle inerenti alla illuminazione, riscaldamento e fornitura dei mobili delle Soprintendenze di Archivio.

Sono a carico della provincia le spese per la provvista e per il mantenimento dei locali, per la illuminazione, per il riscaldamento e per la fornitura delle scaffalature e delle altre suppellettili e per i mobili, occorrenti al rispettivo Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato.

Art. 43.

Qualora, nell'adozione dei provvedimenti contemplati nella presente legge, sorga il dubbio se i materiali cartacei abbiano prevalente carattere archivistico o bibliografico e se, nei confronti degli stessi, prevalga l'interesse archivistico-amministrativo o l'interesse storico-letterario-scientifico, deve essere previamente inteso il parere della Regia Soprintendenza Bibliografica competente per territorio.

Art. 44.

E' trasferito, con i relativi oneri, alle dipendenze del Ministero dell'interno l'Archivio della Dogana delle Pecore, ricostituito giusta l'art. 12 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e riordinato con il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3244.

Nulla è innovato alle attuali competenze del Ministero dell'agricoltura per quanto riguarda il servizio di riordinamento, raccolta, ricerca e rilascio di documenti che interessano il demanio tratturale.

Art. 45.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 46.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 47.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — TASSINARI — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

ARCHIVI DI STATO.

1. - Torino.
2. - Genova.
3. - Milano.
4. - Mantova.
5. - Venezia.
6. - Trento.
7. - Bolzano.
8. - Trieste.
9. - Zara.
10. - Bologna.
11. - Modena.
12. - Parma.
13. - Firenze.
14. - Lucca.
15. - Pisa.
16. - Siena.
17. - Roma.
18. - Napoli (con sezione a Caserta).
19. - Palermo.
20. - Cagliari.

TABELLA *B*.

SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO.

1. - Agrigento.
2. - Alessandria.
3. - Ancona.
4. - Aosta.
5. - Apuania.
6. - Aquila.
7. - Arezzo.
8. - Ascoli Piceno.
9. - Asti.
10. - Avellino.
11. - Bari (con sezione a Trani).
12. - Belluno.
13. - Benevento.
14. - Bergamo.
15. - Brescia.
16. - Brindisi.
17. - Caltanissetta.
18. - Campobasso.
19. - Catania.
20. - Catanzaro.
21. - Chieti.
22. - Como.
23. - Cosenza.
24. - Cremona.
25. - Cuneo.
26. - Enna.
27. - Ferrara.
28. - Fiume,
29. - Foggia (con sezione a Lucera).
30. - Forlì.
31. - Frosinone.
32. - Gorizia.
33. - Grosseto.
34. - Imperia.
35. - La Spezia.
36. - Lecce.
37. - Littoria.
38. - Livorno.
39. - Macerata.
40. - Matera.
41. - Messina.
42. - Novara.
43. - Nuoro.
44. - Padova.
45. - Pavia.
46. - Perugia.
47. - Pesaro.
48. - Pescara.
49. - Piacenza.
50. - Pistoia.
51. - Pola.
52. - Potenza.
53. - Ragusa.
54. - Ravenna.
55. - Reggio Calabria.
56. - Reggio Emilia.
57. - Rieti.
58. - Rovigo.
59. - Salerno.
60. - Sassari.
61. - Savona.
62. - Siracusa.
63. - Sondrio.
64. - Taranto.
65. - Teramo.
66. - Terni.
67. - Trapani.
68. - Treviso.
69. - Udine.
70. - Varese.
71. - Vercelli.
72. - Verona.
73. - Vicenza.
74. - Viterbo.

TABELLA *C*.

SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1. - Torino. — Provincie di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Torino).

2. - Genova. — Provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Apuania, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Genova).

3. - Milano. — Provincie di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Milano).

4. - Venezia. — Provincie di: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Zara (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Venezia).

5. - Bologna. — Provincie di: Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Bologna).

6. - Firenze. — Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Firenze).

7. - Roma. — Provincie di: Roma, Frosinone, Littoria, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, e Macerata (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Roma).

8. - Napoli. — Provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Napoli).

9. - Palermo. — Provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso il Regio Archivio di Stato di Palermo).

TABELLA *D*.

TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO.

1. — Diritti di ricerca:

a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto . . . . L. 3

b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . » 6

2. — Diritti di ispezione o lettura:

a) di un singolo atto . . . . » 3

b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento . . . . » 6

3. — Diritti di trascrizione di documenti ed atti di archivio, per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:

a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina od italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi . . . . » 4

b) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesca, ecc.), dal 1801 in poi . . . . » 5

c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina, dal 1701 al 1800 . . . . » 6

d) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.), dal 1701 al 1800 . . . . » 7

e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neolatina durante i secoli XVI-XVII (1501-1700) . . . » 10

f) documenti od atti in lingue nè latine nè neolatine dei secoli XVI e XVII, documenti od atti scritti

in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc.), di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501, documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età, documenti od atti deperiti e che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insidacabile del Soprintendente o del Direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione (con un minimo di L. 10 per ogni facciata) L. 10

4. — Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati) . . . . » 4

5. — Copia di disegni e tipi geometrici:

a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro . . . . » 5

b) diritto di copia per ogni facciata di carta da da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno-tipo. . . . . » 3

6. — Riproduzioni fotografiche ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura fissata al n. 5, lettera *a*), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . . » 8

7. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre il diritto di ricerca e l'onorario al disegnatore, nella misura fissata al n. 5, lettera *a*), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . . » 6

8. — Autenticazioni di arma o sigillo di autorità non più esistenti o di notaro, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti . . . . » 6

AVVERTENZE

§ 1. — Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sono dovuti due diritti: quello di ricerca e quello di lettura.

§ 2. — Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta, sotto la propria responsabilità, dal capo della sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda.

Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.

§ 3. — Il diritto è sempre dovuto anche, se fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

§ 4. — Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula « non si trova », escludendo la dichiarazione di non esistenza.

§ 5.— Il diritto di ricerca è dovuto anche quando si faccia istanza per ottenere copie di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.

§ 6. — La domanda ed il pagamento del diritto di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

§ 7. — Il diritto di ispezione o di lettura è raddoppiato quando la parte chiede l'assistenza di un funzionario di archivio.

§ 8. — Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio. Qualora si tratti di lavori di lunga durata la parte interessata potrà prendere particolari accordi con il disegnatore circa l'onorario da corrispondergli, senza tenere conto dell'onorario stabilito dal numero 5°, lettera *a*), della presente tabella.

§ 9. — Le copie degli atti dello stato civile, compresi i documenti allegati a doppio registro di cui all'art. 16 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono pagate a norma degli articoli 190 e 191 del decreto stesso.

§ 10. — Per la riproduzione fotografica e fototipica degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla Direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domande di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi del Regno.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

§ 11. — Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate anche per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal Soprintendente o dal Direttore dell'Archivio, salva restando alla parte interessata la facoltà di stabilire particolari accordi con l'esecutore stesso circa l'onorario da corrispondergli, prescindendo da quello stabilito nella presente tabella numero 7.

§ 12. — La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

§ 13. — Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

§ 14. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico purchè ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

§ 15. — Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

b) le Provincie, i Comuni, gli enti morali per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi delle prefetture, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato, lo svincolo delle cauzioni contabili dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

TABELLA *E*.

RUOLI DEL PERSONALE
DEGLI ARCHIVI DI STATO.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *A*.

Grado			
Grado 5°	Ispettori generali archivistici	N.	2
» 6°	Soprintendenti e Direttori capi	»	10
» 7°	Direttori di 1ª classe	»	19
» 8°	Direttori di 2ª classe	»	21
» 9°	Primi archivisti di Stato	»	35
» 10°	Archivisti di Stato	»	34
	Totale	N.	121

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO *C*.

Grado			
Grado 9°	Coadiutori capi	N.	6
» 10°	Primi coadiutori	»	17
» 11°	Coadiutori	»	30
» 12°	Aiutanti	»	65
» 12°	Operatori	»	3
» 13°	Aiutanti aggiunti	»	17
	Totale	N.	138

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Custodi	N.	38
Uscieri	»	49
Inservienti	»	28
Totale	N.	115

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2007.

Abrogazione del R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 821, che attribuisce al comandante del Corpo truppe volontarie in servizio non isolato all'estero, la facoltà di concedere sul campo decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 821, che attribuisce al comandante il Corpo truppe volontarie in servizio non isolato all'estero la facoltà di concedere decorazioni al valor militare sul campo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 821, che attribuisce al comandante del Corpo truppe volontarie in servizio non isolato all'estero, la facoltà di concedere sul campo decorazioni al valor militare, cessa di aver vigore a datare dal 30 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2008.

Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico sulla edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049;
Visto l'atto costitutivo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro in data 13 ottobre 1939-XVII, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 27 articoli redatto in conformità del sopracitato statuto tipo;
Vista l'istanza con la quale S. E. il Prefetto di Nuoro chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto in parola;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla erezione in ente morale dell'Istituto stesso e di nominare il presidente ed il vice-presidente;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Nuoro con atto 13 ottobre 1939-XVII è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro » ed è approvato il suo statuto organico composto di 27 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario di detto Istituto avrà termine il 28 ottobre 1940-XVIII.

Art. 2.

I signori comm. dott. Efisio Ballero e cav. uff. dott. Giovanni Corda sono nominati rispettivamente presidente e vice-presidente del suddetto Ente a termini dell'art. 4 del sopra citato statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2009.
Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.

N. 2009. R. decreto 30 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, viene autorizzato ad accettare il legato di lire mille, disposto in suo favore dal sig. Michele Borelli, con testamento olografo in data 27 giugno 1937-XV.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2010.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « A. Rossi » di Vicenza ad accettare una donazione.

N. 2010. R. decreto 30 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « A. Rossi » di Vicenza è autorizzato ad accettare la donazione di L. 67.500 in titoli di rendita, fatta dal comm. Girolamo Rossi, per la fondazione di due borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 dicembre 1939-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, con sede in Lauria (Potenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(132)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 gennaio 1940-XVIII.
Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento), della Cassa rurale di prestiti di Petrella Salto, Fiamignano e Pescorocchiano, con sede in Fiumata frazione del comune di Petrella Salto (Rieti), della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) e della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Villanova di Parenzo, con sede nel comune di Parenzo (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, con sede nel comune di Bivona (Agrigento), della Cassa rurale di prestiti di Petrella Salto, Fiamignano e Pescorocchiano con sede in Fiumata frazione del comune di Petrella Salto (Rieti), della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) e della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Villanova di Parenzo, con sede nel comune di Parenzo (Pola), le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) l'avv. Tommaso Guggino fu Vito Emanuele, per la Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona, con sede nel comune di Bivona (Agrigento);

2) il sig. Salvatore Di Bartolomeo fu Luigi, per la Cassa rurale di prestiti di Petrella Salto, Fiamignano e Pescorocchiano con sede in Fiumata frazione del comune di Petrella Salto (Rieti);

3) il sig. Ernesto Leto fu Salvatore, per la Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

4) il sig. Carlo Grego di Giovanni per la Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Villanova di Parenzo, con sede nel comune di Parenzo (Pola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(134)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1940-XVIII.

Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di gennaio 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di gennaio 1940;

Decreta:

Art. 1.

Nel mese di gennaio 1940 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 6000 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione del prodotto sarà effettuata in base alle norme e alle istruzioni che l'Amministrazione riterrà di impartire agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione concernente l'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Bergamo.

Il punto 2) dell'elenco C delle aziende industriali e commerciali site in provincia di Bergamo, appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII, viene modificato come segue:

« Ditta « Centrale del latte di Melli Renato » proprietario Melli Renato di Ugo, con sede in Bergamo via F. M. Colleoni n. 7; ditta individuale per l'esercizio dell'industria e del commercio del latte e derivati; iscritta all'Anagrafe commerciale delle ditte al n. 5141; nonostante la donazione dell'Azienda a Marcella Conti fu Enrico, moglie del titolare, questi deve essere considerato gestore della Azienda della moglie ».

(169)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 7

del 10 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,37
Francia (Franco)	44,4)
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belgas)	3,3235
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,16
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,555
Portogallo (Scudo)	0,7248
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,45
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50,10
Rendita 5 % (1935)	93,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,95
Id. Id. 5 % (1936)	94,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,75
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,125
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

36ª Estrazione di cartelle 3,75 per cento speciali di credito comunale e provinciale

Si notifica che nel giorno di lunedì 5 febbraio 1940-XVIII, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico al pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, avrà luogo, in conformità del disposto degli articoli 38 e 39 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, ed in conformità del piano di ammortamento, la 36ª estrazione di cartelle 3,75 % speciali di credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 5105 cartelle corrispondenti a n. 2490 titoli del complessivo capitale di L. 2.552.500, sottoindicati:

Titoli n. 2030 serie unitari,	cartelle n. 2030,	cap. nom.	L.	1.015.000
» » 423 serie multipli,	» » 2115,	» »	»	1.057.500
» » 26 serie ventuple,	» » 520,	» »	»	260.000
» » 11 serie quarantuple,	» » 440,	» »	»	220.000
Totale n. 2490	cartelle n. 5105,	cap. nom.	L.	2.552.500

I numeri delle cartelle sorteggiate, da rimborsarsi alla pari a partire dal 1° aprile 1940-XVIII, saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: BONANNI

(167)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 10 novembre 1939-XVIII, relativo alla trasformazione in ente morale ed alla fusione nel Consorzio agrario provinciale di Torino della Società Unione cooperativa agricola volpianese di Volpiano, pubblicato a pagina 5359 della *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 22 novembre u. s., all'art. 3, ove è detto che la fusione avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dell'Ente fuso « alla data 31 dicembre 1939-XVIII », devesi leggere « alla data 31 dicembre 1938-XVII ».

(168)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, con sede in Lauria (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Francesco Andretta è nominato commissario liquidatore della Banca industriale lucana Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(133)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decerti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento democrafico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle Miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, che modifica, fra l'altro, taluni ruoli organici del Corpo Reale delle Miniere;

Vista la nota 7 giugno 1939-XVII, n. 4991.15/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, dei quali due riservati ai laureati in chimica (pura od industriale), e due riservati ai laureati in ingegneria chimica od industriale.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria) - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) diploma originale (o copia autentica) di laurea in chimica (pura o industriale) o in ingegneria chimica o industriale conseguita nelle Regie Università o Istituti superiori equiparati del Regno. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, dei corsi di studio superiori compiuti negli Istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

5) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

A fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risuti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 154.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottopporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del fogio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 *Giornale militare ufficiale*. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 49 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

10) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (o alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segreario, ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli, è richiesta in iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segertario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

13) gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati, invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 4, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 5, 6, 8 e 9 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelli insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati. I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami saranno effettuati in base al seguente programma:

Prova scritta comune per tutti i candidati:

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento concernente il trattameno dei combustibili e dei minerali metallici.

Prove pratiche per i laureati in chimica:

1° analisi chimica qualitativa di una sostanza minerale (costituita al massimo da quattro basi e da quattro acidi);

2° analisi chimica quantitativa (preparazione di due elementi).

Prova pratica per i laureati in ingegneria chimica od industriale;

Determinazione di qualche caratteristica fisico-tecnologica relativa ai combustibili.

Prova orale, comune per tutti i concorrenti, consistente nella discussione delle relazioni presentate dai candidati sulle prove pratiche, nonchè sulla materia della prova scritta, e sulle seguenti:

Chimica generale, inorganica, analitica ed elementi di organica;

Tecnologia dei combustibili e dei minerali metallici;

Descrizione dei minerali e delle rocce più importanti;

Nozioni di legislazione mineraria, di diritto corporativo e di statistica;

Traduzione dal francese (facoltativa dal tedesco e dall'inglese) di un brano di argomento tecnico.

Art. 7.

La prova scritta e quelle pratiche avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

b) dal direttore del Regio ufficio geologico;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero delle corporazioni;

d) dal direttore del Laboratorio chimico;

e) da un professore di Università o di Istituto equiparati.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato, se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa nelle lingue estere al candidato potrà essere assegnato, in base all'esito della prova stessa, una votazione in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente fino ad un massimo di mezzo punto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina a chimico aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033; ed alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(147)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII col quale fu bandito un concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e fu nominata la Commissione esaminatrice di tale concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 25 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sus-

sidiario delle Conservatorie delle ipoteche, indetto con decreto Ministeriale del 29 ottobre 1938-XVII.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Caruso Vincenzo	8.050	9.550	17.600
2	Santoro Giuseppe	8.050	8.850	16.900
3	Allegra Alfio	8.600	8	16.600
4	Rubino Stefano	7.350	9.050	16.400
5	Cosentino Vittorio	9.050	7.300	16.350
6	Raiti Giuseppe, avvent. ammogliato	8	8.300	16.300
7	Corda Francesco	7.100	9.100	16.200
8	Magnelli Giuseppe	7.625	8.550	16.175
9	Manci Mario	7.250	8.750	16
10	D'Anna Luigi, avventizio	7.575	8.350	15.925
11	Mastrogiovanni Achille, avventizio, ammogliato	7.700	8.200	15.900
12	Nelli Trento	7	8.800	15.800
13	Colarusso Girolamo, combattente, avvent. ammogliato	8.250	7.500	15.750
14	Colapinto Vittorio	7.750	8	15.750
15	Longobardi Francesco, ammogliato	7.575	8.150	15.725
16	Romano Alfonso, avvent. ammogliato	7.450	8.250	15.700
17	Sargenti Vincenzo	7.850	7.750	15.600
18	Marino Luigi, avventizio ammogliato	7.250	8.350	15.600
19	Cingolani Italo, avventizio	8.500	7.050	15.550
20	Aprea Guido, ammogliato, avventizio	7	8.500	15.500
21	Cargnel Angelo	7.200	8.250	15.450
22	Alagona Antonino	7.300	8.100	15.400
23	Rozier Renato	7.400	7.950	15.350
24	Cenni Aldo, combatt. A.O.I.	7.500	7.800	15.300
25	Di Martino Anselmo, combattente A.O.I.	7	8.200	15.200
26	Caradossi Tullio, combatt., avventizio, ammogliato	7.600	7.550	15.150
27	Napolitano Giuseppe, combattente A.O.I.	7.900	7.200	15.100
28	Catalano Vito, avventizio	7.550	7.500	15.050
29	Cuccia Salvatore	8.200	6.820	15.020
30	Gnesivo Giuseppe	8.250	6.750	15
31	Maestro, Piero, avventizio	7.200	7.500	14.700
32	Galbiati Carlo	7.100	7.500	14.600
33	Addeo Stefano	7	7.500	14.500
34	La Marca Giuseppe	8.225	6.250	14.475
35	Cherubino Vincenzo, avvent.	8.350	6	14.350
36	Di Falco Giuseppe, avventizio.	8.100	6.050	14.150
37	Sutera Benedetto	7.750	6.600	14.100
38	Grazioli Ermes	7	7	14
39	Pasquazi Antonio, fascista antemarcia, avvent. ammogliato	7.450	6.500	13.950
40	Busni Francesco	7.850	6	13.850
41	Dalmasso Giuseppe	7.250	6.500	13.750
42	Donato Antonino, combattente A.O.I.	7.400	6.300	13.700
43	Belletti Vittorio	7.600	6.050	13.650
44	Fincato Bruno	7.600	6.020	13.620
45	Narciso Giuseppe	7	6.550	13.550
46	Neroni Cesare, avventizio	7.500	6.020	13.520
47	Firmani Giuseppe	7	6.500	13.500
48	Artoni Umberto	7.450	6	13.450
49	Santini Livio	7.250	6	13.250
50	Ventura Demetrio, fascista antemarcia	7	6.150	13.150
51	Lauria Francesco, inv. guerra, ammogliato, 3 figli	7.100	6	13.100

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Caruso Vincenzo.
2. Santoro Giuseppe.
3. Allegra Alfio.
4. Rubino Stefano.
5. Cosentino Vittorio.
6. Raiti Giuseppe, avventizio, ammogliato.
7. Corda Francesco.
8. Magnelli Giuseppe.
9. Manci Mario.
10. D'Anna Luigi, avventizio.
11. Mastrogiovanni Achille, avventizio, ammogliato.
12. Nelli Trento.
13. Colarusso Girolamo, combattente, avventizio ammogliato.
14. Longobardi Francesco, ammogliato.
15. Romano Alfonso, avventizio, ammogliato.
16. Marino Luigi, avventizio, ammogliato.
17. Aprea Guido, ammogliato, avventizio.
18. Cenni Aldo, combattente A.O.I.
19. Di Martino Anselmo, combattente A.O.I.
20. Caradossi Tullo, combattente, avventizio, ammogliato.
21. Napolitano Giuseppe, combattente A.O.I.
22. Pasquazi Antonino, fascista antemarcia, avventizio, ammogliato.
23. Donato Antonino, combattente A.O.I.
24. Ventura Demetrio, fascista antemarcia.
25. Lauria Francesco, invalido guerra, ammogliato 3 figli.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Colapinto Vittorio
2. Sargenti Vincenzo.
3. Cingolani Italo
4. Cargnel Angelo
5. Alagona Antonino
6. Rozier Renato
7. Catalano Vito
8. Cuccia Salvatore
9. Gnesivo Giuseppe
10. Maestro Piero
11. Galbiati Carlo
12. Addeo Stefano
13. La Marca Giuseppe
14. Cherubino Vincenzo
15. Di Falco Giuseppe
16. Sutera Benedetto
17. Grazioli Ermes
18. Busni Francesco
19. Dalmasso Giuseppe
20. Belletti Vittorio
21. Fincato Bruno
22. Narciso Giuseppe
23. Neroni Cesare
24. Firmani Giuseppe
25. Artoni Umberto
26. Santini Livio

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

(171) *Il Ministro*: Di Revel

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria dei vincitori del concorso a 70 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 25 gennaio 1939-XVII, col quale venne bandito un concorso a 70 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili;

Visto il decreto Ministeriale del 25 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio successivo, registro n. 10, foglio n. 177, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice dei concorsi anzidetti;

Vista l'unita graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria dei candidati riusciti vincitori del concorso a 70 posti di agente subalterno ausiliario con mansioni di guardafili, bandito con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1939, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Benni

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Paternità	Votazione	Se coniugato	Osservazioni
1	Pannullo Giovannino	Antonio	184	M	
2	Anella Cesare	Benedetto	179	—	
3	Lo Riggio Francescantonio	Domenico	178	—	
4	Miglio Michele	Michele	177	M	
5	Batinelli Domenico	Giuseppe	177	—	
6	Nardi Vittorio	Vincenzo	174	M	
7	Mura Francescantonio	Bachisio	173	M	
8	Nuti Attilio	Ottavio	172	M	
9	Martini Alessandro	Francesco	172	M	
10	Ruggeri Giovanni	David	171.5	M	
11	Torre Bruno	Achille	171	M	
12	Coronese Guglielmo	Raffaello	171	M	
13	Amendola Matteo	Gaspare	168.5	M	
14	Carrozzi Romolo	Giovanni	168.5	M	
15	Grillo Felice	Vincenzo	168	M	
16	Benignetti Francesco	Michele	168	M	
17	Brengio Fiorino	Eugenio	168	M	
18	Simonetti Angelo	Quinto	167.5	M	
19	Ortenzi Ottavio	Pio	167	M	
20	Paggini Luigi	Agostino	167	M	
21	Brutti Egidio	Enrico	167	M	
22	De Angelis Umberto	Giuseppe	166	M	
23	Marinai Sirio	Giuseppe	166.5	M	
24	Amadei Luigi	Francesco Pietro	165	M	
25	Ruggeri Romeo	Domenico	164.5	M	
26	Antonucci Renato	Marino	164	M	
27	Loffredi Fiorino	Gio Batta	163.5	M	
28	Boetti Battista	Giuseppe	163.5	M	
29	Cheli Francesco	Giovanni	163.5	M	
30	Sensi Angelo	Vincenzo	163	M	
31	Fabbri Pietro	Giocondo	163	M	
32	Rossi Renato	Simone	163	M	
33	Marmotti Mario	Marmiglio	163	M	
34	Muratori Giuseppe	Orfeo	162.5	—	
35	Piumatti Matteo	Gioacchino	162	M	
36	De Lorenzo Ambrogio	Antonino	162	M	
37	Donati Sido	Clarisso	162	M	
38	Cavanna Giuseppe	Leone	161.5	M	
39	Borsetti Ligurio	Ottavio	161.5	M	
40	Laterra Giovanni	Giuseppe	161	M	Combattente
41	Pellegrini Lido	Alfredo	161	M	
42	Calderone Andrea	Giovanni	161	M	
43	De Pandis Eugenio	Nicola	160.5	M	
44	Politi Rolando	Giovanni	152	M	Orfano di guerra
45	Boccacci Benedetto	Emidio	145.5	M	Orfano di guerra
46	Mariani Angelo	Egidio	145.5	M	Combattente
47	Parente Guido	Vincenzo	141.5	M	Orfano di guerra
48	Fasano Vincenzo	Stefano	139.5	M	Combattente
49	Fichera Antonino	Salvatore	135	M	Comb. orf. guerra
50	Cerutti Angelo	Stefano	132.5	—	Combattente
51	Tocci Primo	Luigi	127.5	—	Combattente
52	Lasio Palmino	Gio Batta	125	M	Comb. orf. guerra
53	Argenziano Domenico	Domenico	125	M	Combattente
54	Cagnoni Carlo	Antonio	122	—	Orfano di guerra
55	Lo Re Ignazio	Pasquale	122	M	Combattente
56	Cellini Mario	Romolo	117	M	Combattente
57	Colabono Luigi	Domenico	116.5	M	Orfano di guerra
58	Fichera Carmelo	Salvatore	115	M	Comb. orf. guerra
59	Simonetti Giuseppe	Pietro	115	M	Combattente
60	Orazi Giovanni	Giuseppe	113	M	Combattente
61	Zecchi Bruno	Gio Batta	110	M	Combattente
62	Lombardi Angelo	Feliciano	107.5	—	Orfano di guerra
63	Aiello Michele	Antonino	103.5	M	Orfano di guerra
64	Pascetta Nicola	Remeo	103	—	Combattente
65	Tarlati Faro	Ulderigo	101.5	—	Orfano di guerra
66	Gentile Michele	Michele	98	M	Orfano di guerra
67	Coccia Ido	Luigi	95	—	Combattente
68	Conicella Nicola	Giuseppe	93	M	Orfano di guerra
69	Pacilli Antonio	Ciro	92.5	—	Combattente
70	Todaro Filippo	Vincenzo	87	—	Combattente

N.B. - Gli operai guardafili coniugati sono indicati con la lettera *M.*

Roma, addì 18 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(150)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.